

Sent. n. 20/2026 pubbl. il 10/03/2026

Rep. n. 39/2026 del 10/03/2026

Sent. n. 20/2026 pubbl. il 10/03/2026

P.U. 227 del 2025 - sub I

## TRIBUNALE DI CAGLIARI

### Sezione Prima

#### Il Giudice

nella persona del dott. Gaetano Savona;

letto il ricorso depositato ai sensi degli artt. 67 e ss., d.lgs. 14 del 2019 il 6.5.2024 da

**Deborah Nusca**, C.F. NSCDRH78D64H856Y, rappresentata e difesa dall'avv. Francesca Valeria Orrù, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Cagliari, e con l'ausilio della dott.ssa Antonella Sinozzi in qualità di organismo di composizione della crisi;

ha emesso la seguente

### SENTENZA

**A)** Con ricorso depositato l'11.11.2025, Deborah Nusca ha domandato di poter accedere alla procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore di cui agli artt. 67 e ss., d.lgs. 14 del 2019.

Con il predetto ricorso, la ricorrente ha rappresentato che:

- è qualificabile come consumatore ai sensi del codice della crisi, essendo "*persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale eventualmente svolta*" (art. 2, d.lgs. 14 del 2019);
- versa in stato di sovraindebitamento;
- le cause del sovraindebitamento sono da rinvenire in accadimenti familiari e personali, esposti nel ricorso;
- è gravata da debiti per complessivi per 111.582,30 euro, di cui a) euro 2.486,64 nei confronti dell'OCC; b) euro 3.552,64 nei confronti dell'Advisor; c) euro 200,00 nei confronti dell'Agenzia delle Entrate per imposta di registro; d) euro 11.000,00 nei confronti di Avvera S.p.A.; e) euro 7.422,47 nei confronti di Fidelity S.p.A.; f) euro 22.528,00 nei confronti di Pitagora S.p.A.; g) euro 4.373,78 nei confronti di IFIS NPL S.p.A.; h) euro 7.478,14 nei confronti di Abbanoa S.p.A.; i) euro 498,00 nei confronti del Comune di Assemmini (IMU); j) euro 1.111,55 nei confronti di All Reserved S.r.l.; k) euro 536,88 nei confronti di Abbanoa S.p.A.; l) euro 1.792,59 nei confronti dell'Agenzia delle Entrate (bolli auto); m) euro 5.105,13 nei confronti del Comune di Assemmini (TARI); n) euro 7.187,44 nei confronti del Comune di Assemmini (contravvenzioni); o) euro 118,95 nei confronti del Comune di Sinnai; p) euro 3.419,22 nei confronti del Comune di Cagliari; q) euro 171,88 nei confronti del Comune di

Firmato Da: GAETANO SAVONA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 31cdfccce16ce7f8d31ff175574e012



Sent. n. 20/2026 pubbl. il 10/03/2026

Rep. n. 39/2026 del 10/03/2026

Sent. n. 20/2026 pubbl. il 10/03/2026

- Domus De Maria; r) euro 375,12 nei confronti del Comune di Elmas; s) euro 1.470,72 nei confronti del Comune di Iglesias; t) euro 1.706,50 nei confronti del Comune di Monastir; u) euro 318,43 nei confronti del Comune di Pula; v) euro 154,33 nei confronti del Comune di Sant'Antioco; w) euro 148,79 nei confronti del Comune di Villasimius; x) euro 110,18 nei confronti di CTM S.p.A.; y) euro 23.824,64 nei confronti della Prefettura di Cagliari; z) euro 699,43 nei confronti della Prefettura di Nuoro; aa) euro 922,14 nei confronti di Agenzia Entrate – Riscossione; bb) euro 2.868,80 per quota crediti privilegiati non soddisfatti;
- il suo nucleo familiare è composto dalla medesima e tre figli minori e il fabbisogno familiare odierno è pari a 1.300,00 euro mensili;
  - il suo patrimonio è costituito da: 1) un immobile sito nel Comune di Assemini, identificato al Foglio 45 particella 577 subalterno 69, categoria catastale C/2, consistenza 45 mq, rendita catastale € 118,53, acquistato il 15 marzo 2023 per € 39.500,00 ed è attualmente locato con contratto registrato al canone di 300,00 euro mensili; 2) un'autovettura Lancia Ypsilon, targata DK358DY, immatricolata nel luglio 2007, con valore stimato di circa € 2.300,00;
  - il suo reddito da lavoro dipendente è pari a circa 1.500,00 euro al mese, pur attualmente gravato da cessione del quinto;
  - non ha compiuto negli ultimi cinque anni atti di disposizione in frode ai creditori;
  - non si è mai avvalsa dell'esdebitazione.

Quanto sopra esposto, sempre col predetto ricorso, la ricorrente ha dichiarato che intende accedere alla procedura di ristrutturazione dei debiti, mettendo a disposizione dei creditori la complessiva somma di € 17.064,00, suddivisi in 72 rate mensili da € 237,00 e proponendo la soddisfazione nella misura del 100% per i crediti prededucibili, del 48,8% per i crediti privilegiati e nella misura dell'8,11 % per i creditori chirografari.

**B)** Al ricorso è allegata anche la relazione dell'organismo di composizione della crisi, nella persona della dott.ssa Antonella Sinozzi.

All'esito della relazione, l'o.c.c. ha affermato che:

- *“Nell'espletamento del proprio incarico, il sottoscritto gestore della crisi ha fatto riferimento alla documentazione allegata, all'ulteriore documentazione messa a disposizione su richiesta della scrivente nonché ai dati consultabili dalle banche dati. Con riferimento alla completezza della documentazione depositata dai ricorrenti, il sottoscritto accerta la corrispondenza e la presenza di tutta la documentazione prevista. Tuttavia l'elenco potrebbe essere integrato qualora la procedura lo richieda o qualora le caratteristiche specifiche della procedura richiedano ulteriori accertamenti o verifiche da parte dello scrivente professionista facente funzione di OCC o del Giudice. In relazione alla attendibilità della*

Firmato Da: GAETANO SAVONA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 31cdfccce16ce7f8d31ff175574e012



*stessa, le indagini ricognitive condotte (anche a mezzo delle banche dati dell'anagrafe tributaria e ai sistemi di informazioni creditizie) portano a confermare con fondamento l'attendibilità della documentazione prodotta";*

*- "In conclusione, il piano di ristrutturazione appare più conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria poiché consente di mettere a disposizione dei creditori una somma (euro 17.064,00) superiore rispetto a quella reperibile con l'alternativa liquidatoria".*

C) Con decreto del 12.11.2025, il Tribunale, ritenuta la sussistenza dei presupposti di legge, ha disposto procedersi nelle pubblicità di legge e nella comunicazione ai creditori, assegnando loro termini per osservazioni.

Gli unici creditori ad aver riscontrato la comunicazione dell'occ sono stati CTM spa, che ha dato atto di aver dato mandato all'Agenzia delle Entrate Riscossione per l'escussione del credito, e Fidelity s.p.a. che ha dato atto di aver ceduto il credito a Marte SPV s.r.l. e l'esatto ammontare è pari a 9.197,24 euro.

Scaduto il termine per le osservazioni, l'o.c.c. ha depositato relazione sulle osservazioni dei creditori, dando tuttavia atto che nel piano non era stato ricompreso il credito chirografario di CRIO SPV s.r.l. dell'importo di 30.386,00.

In conseguenza di ciò, il piano e la proposta venivano rimodulati nel senso che, ferma la percentuale di soddisfazione offerta a ciascuna categoria di creditori (100% prededuzioni, 48,8% privilegi e 8,11% chirografari), si prevede il pagamento non più in 72 rate mensili di 237,00 euro, ma in 83 rate mensili di 237,01 euro.

Considerata la sussistenza di nuovi crediti da tenere in considerazione e la diversa durata della proposta di pagamento, il Tribunale ha disposto nuova comunicazione ai creditori e pubblicità del piano del consumatore, con nuovo termine per la presentazione di osservazioni.

Nel termine assegnato, il Comune di Sinnai ha proposto osservazioni, contestando l'importo destinato alla soddisfazione del suo credito, in quanto esiguo.

L'osservazione non merita condivisione, non essendo percentualmente irrisorio rispetto all'entità del credito e anche in considerazione della circostanza che il legislatore non ha previsto uno sbarramento alla falcidia dei creditori.

D) Ciò posto, ai sensi dell'art. 67, d.lgs. 14 del 2019 *"Il consumatore sovraindebitato, con l'ausilio dell'OCC, può proporre ai creditori un piano di ristrutturazione dei debiti che indichi in modo specifico tempi e modalità per superare la crisi da sovraindebitamento. La proposta ha contenuto libero e può prevedere il soddisfacimento, anche parziale e differenziato, dei crediti in qualsiasi forma. 2. La domanda è corredata dell'elenco: a) di tutti i creditori, con l'indicazione delle somme*



Sent. n. 20/2026 pubbl. il 10/03/2026

Rep. n. 39/2026 del 10/03/2026

Sent. n. 20/2026 pubbl. il 10/03/2026

dovute e delle cause di prelazione; b) della consistenza e della composizione del patrimonio; c) degli atti di straordinaria amministrazione compiuti negli ultimi cinque anni; d) delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni; e) degli stipendi, delle pensioni, dei salari e di tutte le altre entrate del debitore e del suo nucleo familiare, con l'indicazione di quanto occorre al mantenimento della sua famiglia. 3. La proposta può prevedere anche la falcidia e la ristrutturazione dei debiti derivanti da contratti di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio, del trattamento di fine rapporto o della pensione e dalle operazioni di prestito su pegno, salvo quanto previsto dal comma 4. 4. E' possibile prevedere che i crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca possano essere soddisfatti non integralmente, allorché ne sia assicurato il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti oggetto della causa di prelazione, come attestato dall'OCC. 5. E' possibile prevedere anche il rimborso, alla scadenza convenuta, delle rate a scadere del contratto di mutuo garantito da ipoteca iscritta sull'abitazione principale del debitore se lo stesso, alla data del deposito della domanda, ha adempiuto le proprie obbligazioni o se il giudice lo autorizza al pagamento del debito per capitale ed interessi scaduto a tale data. 6. Il procedimento si svolge dinanzi al tribunale in composizione monocratica".

Il ricorso soddisfa i requisiti di cui alla norma testé citata, posto che la documentazione indicata nella norma integralmente prodotta è completa (oltre che veritiera, come da attestazione dell'oc.c.) e che la proposta non presenta profili di illegittimità.

Ai sensi dell'art. 68, d.lgs. 14 del 2019, il ricorso deve essere corredato da relazione dell'organismo di composizione della crisi, recante "a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni; b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte; c) la valutazione sulla completezza ed attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda; d) l'indicazione presunta dei costi della procedura. 3. L'OCC, nella sua relazione, deve indicare anche se il soggetto finanziatore, ai fini della concessione del finanziamento, abbia tenuto conto del merito creditizio del debitore, valutato in relazione al suo reddito disponibile, dedotto l'importo necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita. A tal fine si ritiene idonea una quantificazione non inferiore all'ammontare dell'assegno sociale moltiplicato per un parametro corrispondente al numero dei componenti il nucleo familiare della scala di equivalenza dell'ISEE di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013, n. 159".

La relazione depositata dell'oc.c. soddisfa i requisiti normativi appena riportati e, come già detto, si conclude con l'attestazione della veridicità delle informazioni rese dal debitore nonché della fattibilità del piano.

Firmato Da: GAETANO SAVONA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 31cdfccce16ce7f8d31ff175574e012



Sent. n. 20/2026 pubbl. il 10/03/2026

Rep. n. 39/2026 del 10/03/2026

Sent. n. 20/2026 pubbl. il 10/03/2026

Infine, ai sensi dell'art. 69, d.lgs. 14 del 2019 *“Il consumatore non può accedere alla procedura disciplinata in questa sezione se è già stato esdebitato nei cinque anni precedenti la domanda o ha già beneficiato dell'esdebitazione per due volte, ovvero ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode. 2. Il creditore che ha colpevolmente determinato la situazione di indebitamento o il suo aggravamento o che ha violato i principi di cui all'articolo 124-bis del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, non può presentare opposizione o reclamo in sede di omologa per contestare la convenienza della proposta”.*

Orbene, anche sotto tale profilo non si ravvisano ragioni ostative all'omologa del piano, posto che non è emerso che la ricorrente sia stata già esdebitata negli ultimi cinque anni né vi abbia già fatto ricorso per due volte. Infine, tanto meno sono emerse condotte in mala fede o con colpa grave, alla base della situazione di attuale sovraindebitamento.

Rilevato che si è ritualmente svolta la procedura per l'omologa del piano di ristrutturazione dei debiti del sovraindebitato considerata l'assenza di osservazioni dei creditori, e ribadita la valutazione di legittimità del piano e della proposta, deve quindi procedersi all'omologa del piano.

#### **P.Q.M.**

omologa il piano di ristrutturazione dei debiti di Deborah Nusca;

dispone la pubblicazione della sentenza entro quarantotto ore, ai sensi dell'art. 70, comma I, d.lgs. 14 del 2019, in apposita area del sito web del Tribunale o del Ministero della Giustizia;

dispone che sia data comunicazione della sentenza entro trenta giorni, a cura dell'o.c.c., a tutti i creditori;

dispone che l'o.c.c. vigili sull'adempimento del piano, risolva eventuali difficoltà e, ove necessario le sottoponga al giudice;

dispone che l'o.c.c. segnali al giudice ogni fatto rilevante ai fini della revoca dell'omologazione;

dispone che l'o.c.c. ogni sei mesi riferisca al giudice circa l'adempimento del piano;

dispone che, terminata l'esecuzione del piano, sentito il debitore, l'o.c.c. presenti al giudice una relazione finale;

dichiara chiusa la procedura.

Cagliari, 10 marzo 2026

#### **Il Giudice**

dott. Gaetano Savona

Firmato Da: GAETANO SAVONA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 31cdfccce16ce7f8d31ff175574e012

